

IL GIUDICE SPORTIVO
Della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di:

FEDERICO ADDARII

nel procedimento rif. trasmissione prot 03181 del 17.4.2015.

A seguito di relazione del Presidente di Giuria, sig.ra Laura Berruti, relativamente ai fatti accaduti in data 27 Marzo 2015, in occasione del lavoro in campo precedente all'inizio delle competizioni della Coppa Italia di Cervia, riguardanti il cavaliere Federico Addarii, questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, ravvisando comportamenti antiregolari posti in essere dal predetto tesserato, visti gli artt 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, fissava la pronuncia del provvedimento per la data del 27.4.2015, concedendo termine a difesa per memorie e documenti entro due giorni prima della decisione.

Successivamente alla tempestiva comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria, e alla trasmissione degli atti al tesserato, che ne aveva fatto esplicita e formale richiesta, perveniva "memoria di osservazioni" da parte del sig Federico Addarii, inoltrata in data 24.4.2015 per il tramite della segreteria federale.

Dalla relazione del Presidente di Giuria emerge chiaramente che durante il lavoro in campo, precedente all'inizio della competizione, il sig Addarii abbia avuto problemi nella gestione del proprio cavallo di sei anni, il quale sarebbe uscito più volte



dal rettangolo rendendo pericoloso il lavoro anche per altri cavalieri presenti. Nell'occasione, Addarii, pur redarguito dalla steward, sig.ra Baldan, e invitato a fermarsi e allontanarsi, sarebbe rimasto indifferente ed avrebbe frustato più volte il suo cavallo.

Successivamente, la stessa Presidente Berruti dichiara di essersi recata a colloquio con il cavaliere, anche per consegnargli la carta di avvertimento, ma costui si sarebbe rifiutato di accettarla e, comunque, durante la conversazione, avrebbe confermato di avere perso il controllo della situazione, intendendo ovviare mediante l'utilizzo della frusta.

Nella propria memoria difensiva Addarii conferma sostanzialmente di avere avuto problemi nella gestione della propria cavalla di sei anni, tuttavia sminuisce l'accaduto, affermando di essere uscito dal rettangolo solo per due volte, di avere inferto all'animale una unica frustata per riprendere definitivamente il lavoro e di avere ottemperato all'unico invito rivoltagli dalla sig.ra Conz ad allontanarsi, mentre la Baldan si sarebbe limitata ad indirizzargli la frase "con calma".

Riferisce, inoltre, che la Presidente di Giuria, non presente ai fatti, si sarebbe rifiutata di ascoltarlo, confermando di essersi rifiutato di ricevere la carta di avvertimento.

Ritiene questo Giudice che quanto sostenuto dall'Addarii nella propria memoria non sia idoneo ad inficiare quanto dedotto nella relazione del Presidente di Giuria, relazione accurata e basata non solo sulle circostanze riferite dalle sigg.re Baldan e Conz ma anche su un colloquio, avvenuto direttamente tra l'Addarii e la sigra Berruti, la quale, proprio da tale colloquio ha potuto constatare che il cavaliere, nell'occasione, abbia tenuto una condotta, nei confronti del cavallo e degli addetti, non conforme a quanto statuito dai regolamenti vigenti.



In effetti, lo stesso Addarii ammette le difficoltà incontrate nella gestione della propria cavalla, ammette di essere uscito per due volte dal rettangolo, ammette di avere ricevuto quantomeno l'ammonizione di agire "*con calma*" da parte dello steward Baldan e di essersi poi allontanato, su invito della sigra Conz. Ebbene ciò non può che confermare lo stato di agitazione del cavaliere e la conseguente reazione nei confronti del cavallo, anch'esso in evidente stato di disagio, la cui entità e/o gravità non viene, tuttavia, rappresentata con sufficiente grado di certezza da imputare al cavaliere una manifestazione di mera brutalità o di sfogo. La circostanza di essersi rifiutato di accettare la carta di avvertimento costituisce anch'essa comportamento antiregolamentare.

La condotta così come evidenziata e illustrata viola l'art 1 del regolamento di Giustizia vigente, comma 1 lettera a), nonché l'art 5 e art. 49 co 5 Statuto,

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo irroga al sig. Federico Addarii la sanzione della **censura con diffida** di cui all'art. 6 lettera C) del vigente Regolamento di Giustizia,

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, lì 27 Aprile 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Bianca Magarò

